

# Offese rivolte a un docente durante un corso di formazione online: accesso agli atti e procedimento disciplinare...

**Data:** 23/04/2021

**Area Tematica:** Personale docente

**Argomenti:** [Accesso atti: indagini e investigazioni difensive](#)

**Keywords:**

#pbb #procedimento #formatore #docente #avvocato #scrivere #ruggine #accesso #istigare #offendere #epiteto

## Domanda

Un docente (A) ne ha offeso (senza esser stato minimamente istigato) un altro (B) pubblicamente durante un corso di formazione online su xxx, continuando con epiteti del tipo "xxx" per qualche minuto ad audio e telecamere aperte (il tutto sulla base di "ruggini" antecedenti di sei mesi..... Il DS non era presente in nessuna delle due occasioni).

Il docente B mi chiede per iscritto di fare qualcosa come DS e si riserva vie legali (anche se mi ha detto di persona che preferirebbe non adire in tal senso).

Il DS chiede relazione sui fatti al formatore che teneva il corso ed al docente A con posta certificata e numero di protocollo (testo: xxxxxxxxxxx).

Il docente A, resosi probabilmente conto di aver ecceduto, va dal suo avvocato, che gli fa chiedere accesso agli atti per sapere cosa ha scritto il docente B e premette che risponderà al sottoscritto solo dopo aver ricevuto quanto richiesto e averlo sottoposto al suo avvocato.

a- Devo garantire accesso anche in questa fase in cui non ho ancora iniziato alcun procedimento ?

b- E' mio diritto come datore di lavoro, e visto che il fatto si è svolto durante l'orario di servizio, avere comunque una relazione scritta sui fatti da parte del docente A, indipendentemente da quanto mi ha scritto o mi dovesse scrivere il docente B?

c- Cosa potrei scrivergli e a quali normative potrei appellarmi per ottenere comunque quanto al punto b) senza del quale ogni mia iniziativa sarebbe inibita o quasi?

## Risposta

Per quanto riguarda il quesito sub a): in base all'art. 22, c. 1, lettera d), legge n. 241/1990, per "documento amministrativo" si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

La richiesta rivolta dal docente B costituisce dunque documento ai sensi della disposizione citata: anche se in questo momento non fa parte di uno specifico procedimento, essa concerne un'attività di pubblico interesse poiché – a quanto si evince – segnala comportamenti di un collega potenzialmente rilevanti sul piano disciplinare.

Si consiglia dunque di consentire l'accesso agli atti richiesto dal docente A. Del resto, la giurisprudenza sostiene che si possa procedere all'oscuramento del nominativo del "segnalante" quando vi è il pericolo di comportamenti ritorsivi da parte del segnalato: in questo caso, una simile cautela sembra inutile, posto che il docente A pare già conoscere l'esistenza di un documento redatto dal docente B e chiede l'accesso proprio ad esso.

Per quanto riguarda i quesiti sub b) e c): a fronte della possibilità di ottenere elementi istruttori – in vista dell'avvio di un procedimento disciplinare – sia da parte del docente B che del formatore presente nel momento in cui si è verificato l'episodio oggetto del quesito, non pare opportuno pretendere chiarimenti scritti dal dipendente. Quest'ultimo infatti si trova in qualche modo a "difendersi" da addebiti non definiti (perché non puntualmente contestati) senza le garanzie del procedimento disciplinare (l'audizione con l'assistenza di un avvocato o di un rappresentante sindacale).

In altri termini, a fronte degli elementi già acquisiti (richiesta del docente B) e di quelli che lo possono essere (relazione del formatore), il dirigente scolastico avrebbe potuto operare una valutazione circa la necessità di avviare un procedimento disciplinare oppure no. Nel primo caso, il docente A avrebbe conosciuto con esattezza quali fatti gli venivano addebitati e avrebbe potuto difendersi pienamente, nel corso di un'audizione convocata con almeno 20 giorni di preavviso e con l'assistenza di un avvocato o di un rappresentante sindacale. Così, invece, il dipendente non sa cosa aspettarsi poiché si è al di fuori dell'alveo segnato dall'art. 55-bis D.Lgs. n. 165/2001 e, rispondendo alla richiesta di chiarimenti scritti, potrebbe vedere pregiudicato il proprio diritto di difesa in un successivo eventuale procedimento disciplinare. Rispondendo alla richiesta del dirigente scolastico al di fuori di questo infatti, "cristallizzerebbe" una ricostruzione dei fatti che poi potrebbe risultare difficile superare nel successivo procedimento.

Il datore di lavoro può chiedere chiarimenti ai propri dipendenti, i quali sono tenuti a prestarli la loro collaborazione (obbligo insito, questo, secondo la giurisprudenza nell'obbligo di diligenza di cui all'art. 2104 c.c.). Nel caso in

questione, tuttavia, si sconsiglia di imporlo, magari a mezzo di ordine di servizio, per i motivi sopra illustrati. Si suggerisce anzi, se se ne ravvisano gli estremi, di avviare tempestivamente un procedimento disciplinare. Se invece detti estremi non sono rinvenibili, si consiglia comunque di non insistere nella richiesta di chiarimenti al docente A, là dove questi non adempia volontariamente.

Non è vero, infatti, che in loro assenza, il dirigente non può intraprendere alcuna iniziativa. Si ripete che bastano gli elementi rinvenibili nelle relazioni dei presenti (in particolare il docente offeso e il formatore) per comprendere se è necessario esercitare l'azione disciplinare oppure no. Sarà all'interno del procedimento disciplinare, eventualmente avviato, che il docente coinvolto darà i suoi chiarimenti.

---

*I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.*